

REGIO DECRETO LEGGE 23 MAGGIO 1924 N° 867.

**SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO E LA DEFINIZIONE
DELLE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI MUNICIPALI.-**

VITTORIO EMANUELE III°

per Grazia di Dio e Volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità di semplificare la procedura per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni ai regolamenti Municipali e per la esecuzione delle eventuali condanne;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli affari di Culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1° - Per i verbali di accertamento di semplici contravvenzioni ai regolamenti locali è soppresso l'obbligo dell'asseverazione con giuramento dinanzi al Sindaco, stabilito dall'art. 227 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 Febbraio 1915 N° 148, modificato dall'art. 71 del R. Decreto 30 Dicembre 1923 N° 2839.

Art. 2° - La conciliazione amministrativa della contravvenzione può essere eseguita, da parte del contravventore, mediante pagamento di una somma fissa in mano dell'agente o del funzionario che abbia accertato la contravvenzione.

Del pagamento eseguito deve essere rilasciata dall'agente o funzionario, ricevuta distaccata da apposito bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco e di cui gli agenti ed i funzionari incaricati dello accertamento delle contravvenzioni debbono essere provvisti.

La misura della somma fissa da pagarsi in via di conciliazione amministrativa in mano del verbalizzante per ciascuna specie di contravven-

zione è stabilita con ordinanza della Giunta Comunale, la quale può anche disporre che talune determinate contravvenzioni sieno escluse da tale forma di conciliazione amministrativa.

L'ordinanza della Giunta Municipale deve essere pubblicata nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale.

La conciliazione amministrativa nei modi stabiliti dal presente articolo non è ammessa qualora esista una parte lesa dal fatto. In tali ipotesi il contravventore e la parte lesa devono essere invitati a comparire dinanzi al Sindaco o ad un suo delegato, in un giorno determinato, per il tentativo di conciliazione a termini dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 Febbraio 1915 N° 148 e dell'art. 72 del R. Decreto 30 Dicembre 1923 N° 2839.

Art. 3° - Nel caso in cui la contravvenzione sia contestata personalmente ed il contravventore non addivenga alla conciliazione a norma del 1° comma dell'articolo precedente, o nel caso in cui si tratti di contravvenzione per la quale è esclusa tale forma di conciliazione amministrativa, sempre che la contravvenzione sia contestata personalmente, il verbale di contestazione tiene luogo dell'invito al contravventore a comparire dinanzi al Sindaco o ad un suo delegato, per la conciliazione.

Il termine per comparire dinanzi al Sindaco o ad un suo delegato è di giorni 15 da quello del giorno in cui è contestata la contravvenzione.

L'obbligo della notificazione dell'invito a comparire dinanzi al Sindaco o ad un suo delegato, rimane fermo nel caso in cui la contravvenzione non sia contestata personalmente.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata dal contravventore.

Art. 4° - Decorsi giorni 15 da quello della contestazione della contravvenzione nella ipotesi di cui al primo comma o da quello della notificazione dell'invito a comparire dinanzi al Sindaco nella ipotesi di cui al

terzo comma dell'articolo precedente, qualora non sia intervenuta conciliazione amministrativa, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del Sindaco, al pretore del mandamento per il procedimento penale.

Art. 5° - Il pretore, qualora ritenga di dovere pronunciare condanna, provvede mediante decreto penale anche nel caso in cui la contravvenzione importi la pena dell'arresto non oltre però i limiti di cui all'art. 226 della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 Febbraio 1915 N° 148. La procedura per decreto e l'eventuale opposizione rimangono regolate dal Codice di procedura penale.

Il Decreto di condanna è però notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe per gli ufficiali giudiziari.

Art. 6° - Il presente decreto entra in vigore il giorno 1° Agosto 1924 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 23 Maggio 1924

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - OVIGLIO

Visto il Guardasigilli -Oviglio

Registrato alla Corte dei Conti con riserva addì 7 Giugno 1924

Atti del Governo, registro 225, foglio 55 -